

### Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga

- Stanziati 8,2 mld di euro
  - Previste ulteriori 18 settimane di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga con causale covid, utilizzabili tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, suddivise in due pacchetti da 9, con la condizione che le settimane del secondo pacchetto sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il primo pacchetto.
  - I periodi precedentemente autorizzati ai sensi del DL Cura Italia e del DL Rilancio, collocati, anche parzialmente, dopo il 12 luglio 2020, sono imputati alle nuove settimane e dunque sono, di fatto, persi.
  - Le prime 9 settimane sono concesse senza condizioni, mentre per il secondo pacchetto di 9 settimane è dovuto un contributo addizionale mensile pari a:
    - 18% della retribuzione globale persa per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato;
    - 9% della retribuzione globale persa per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
    - nessun contributo addizionale per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%.
- Lnps e l'Agenzia delle Entrate effettueranno le necessarie verifiche
- I Fondi Fsba e Somministrati sono rifinanziati con 1.600 milioni di euro per le nuove settimane di cig, più 500 milioni di euro per consentire di pagare i periodi pregressi
  - I datori di lavoro del settore agricolo possono utilizzare la Cisoa con causale covid per una durata massima di ulteriori 50 giorni, nel periodo ricompreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020.

### Incentivo per aziende che richiamano i lavoratori dalla cassa integrazione

Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono le nuove 18 settimane di trattamenti covid e che abbiano fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui ai decreti precedenti, è riconosciuto uno sgravio contributivo per 4 mesi, da utilizzare entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruito nei predetti mesi di maggio e giugno 2020.

### Proroga Naspi e Dis-Coll

Le prestazioni di Naspi e DisColl che già hanno usufruito della precedente proroga (quelle scadute tra il 1 marzo e il 30 aprile) sono prorogate per ulteriori due mesi. Le prestazioni di Naspi e Dis-Coll il cui periodo di fruizione termini tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori 2 mesi.

### Fondo Nuove Competenze

Viene incrementato il finanziamento da 230 milioni di euro a 730 milioni di euro.

### Incentivo per assunzioni a tempo indeterminato

Fino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto uno sgravio contributivo per un periodo massimo di 6 mesi. Sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa. Lo sgravio spetta anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato ed è cumulabile con altri incentivi.

### Incentivo per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali

Lo stesso sgravio contributivo che spetta per le assunzioni a tempo indeterminato viene riconosciuto fino al 31 dicembre 2020 con le medesime modalità, sino ad un massimo di 3 mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

### Nuove indennità covid

E' garantita una nuova indennità onnicomprensiva di 1.000 euro alle seguenti categorie di lavoratori:

- stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali
- stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali
- lavoratori intermittenti
- lavoratori autonomi occasionali
- incaricati alle vendite a domicilio
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo

Ai lavoratori stagionali del settore marittimo è garantita una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020. Ai collaboratori sportivi è garantita una indennità di 600 euro per il mese di giugno

Non viene invece prevista una nuova indennità per liberi professionisti titolari di Partita Iva e titolari di rapporti di Co.co.co., lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago (artigiani, commercianti, etc), operai agricoli a tempo determinato, lavoratori domestici.

Le indennità non concorrono alla formazione del reddito a fini fiscali e sono erogate dall'INPS, previa domanda, non sono tra loro cumulabili ma sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità.

### Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori con obbligo di permanenza domiciliare

I datori di lavoro che nell'anno 2020 hanno sospeso l'attività lavorativa a causa dell'impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità ha disposto l'obbligo di permanenza domiciliare per l'emergenza covid, per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste, possono presentare domanda dei trattamenti di cig, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga con causale "COVID 19 - Obbligo permanenza domiciliare".

### Proroga o rinnovo di contratti a termine

Si proroga fino al 31/12/2020 la possibilità di rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza di causali, specificando che proroga o rinnovo sono consentiti per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, e che resta ferma la durata massima complessiva di 24 mesi. La nuova formulazione non contiene più il riferimento ai contratti in essere alla data del 23 febbraio 2020, quindi è possibile prorogare o rinnovare anche quelli stipulati successivamente a tale data.

Viene abrogata la norma del DL Rilancio che aveva previsto che il termine dei contratti di apprendistato di primo e terzo livello e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, fosse prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza covid.

### Divieto di licenziamento

Fino al 31/12/2020 restano preclusi i licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo e restano sospese le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020.

Il divieto non si applicherà ai soli datori di lavoro che avranno utilizzato interamente le nuove 18 settimane di ammortizzatori sociali covid oppure a quelli che avranno utilizzato per intero lo sgravio di 4 mesi per il rientro dei lavoratori dalla cig.

Il divieto inoltre non si applica:

- nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa conseguenti alla messa in liquidazione;
- nelle ipotesi di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione
- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, con riconoscimento ai lavoratori della Naspi.

Viene confermata la possibilità, per il datore di lavoro che nell'anno 2020 abbia proceduto a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, di revocare i licenziamenti purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale con causale covid a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento.